

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

#### **INDICE**

TITOLO I - ASPETTI GENERALI	2
Art. 1 - Natura giuridica e sede legale dell'Agenzia Spaziale Italiana	2
Art. 2 - Missioni e obiettivi	2
Art. 3 - Piani di attività	5
Art. 4 - Strumenti	6
TITOLO II – INDIRIZZO E CONTROLLO	7
Art. 5 - Organi dell'Agenzia Spaziale Italiana	7
Art. 6 - Presidente	7
Art. 7 - Consiglio di Amministrazione	9
Art. 8 - Consiglio Tecnico-Scientifico	11
Art. 9 - Collegio dei Revisori dei conti	12
Art. 10 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance	13
Art. 11 - Vigilanza e controllo	13
TITOLO III - GESTIONE	14
Art. 12 - Direttore Generale	14
Art. 13 - Principi di organizzazione	15
TITOLO IV – REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI	16
Art. 14 - Incompatibilità e decadenza	16
Art. 15 - Personale	16
Art. 16 - Entrate	17
Art. 17 - Regolamenti	18
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali	20



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

#### TITOLO I - ASPETTI GENERALI

#### Art. 1

(Natura giuridica e sede legale dell'Agenzia Spaziale Italiana)

- 1. L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), di seguito denominata Agenzia, è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii., avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di Agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- 2. L'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 33, comma 6, della Costituzione, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con dedicate Aree funzionali. Fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato. Il Ministero dell'Università e della Ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'Agenzia.
- 3. L'Agenzia esplica funzioni di rilevante interesse sociale ed economico e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, promuovendo la valorizzazione e la partecipazione dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento. A tale fine, la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, riguardante la «Carta Europea dei Ricercatori» e il «Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori» (2005/251/CE), si intende qui recepita. Al fine di contribuire a rendere la struttura delle carriere del personale ricercatore e tecnologo comparabile tra settori e Paesi, l'Agenzia tiene inoltre conto delle indicazioni contenute nel documento «European Framework for Research Careers».
- 4. L'Agenzia ha sede legale in Roma.

#### Art. 2

#### (Missioni e obiettivi)

1. L'Agenzia, sulla base degli indirizzi del Governo, come definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e tenuto conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione Europea nel settore spaziale e aerospaziale, agisce

## 1Si)

#### Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

mediante le proprie strutture centrali e territoriali, nazionali ed estere, e svolge, attraverso attività di agenzia, i compiti assegnatigli all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto e dalla normativa vigente.

#### 2. L'Agenzia, in particolare:

- a) promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza;
- b) promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;
- c) partecipa, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e alle attività di carattere tecnico dell'Unione Europea;
- d) promuove e coordina, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, la presenza italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), nonché, nei limiti delle risorse disponibili, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- e) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione Europea nel campo spaziale e aerospaziale e ai correlati servizi applicativi;
- f) realizza forme di collaborazione con ministeri, regioni, organismi pubblici e privati, università ed enti di ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
- g) realizza, con partner pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali, infrastrutture complesse tese a sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato nei casi di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1-bis, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e ss.mm.ii.;
- h) intrattiene, in linea con le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi e, a tal fine, può istituire proprie unità operative presso le principali organizzazioni europee e internazionali;
- i) promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale, predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando, in particolare, il raccordo con gli altri enti di ricerca e le università, previa stipula di appositi accordi nelle forme previste dalla legge, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- j) svolge attività propria di agenzia, finanziando e coordinando attività di ricerca svolte da terzi;
- k) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
- l) sviluppa programmi e progetti, anche attraverso affidamenti contrattuali, di elevata valenza tecnologica e applicativa;
- m) promuove, realizza e finanzia, sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale e internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, anche al fine di disporre di risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
- n) promuove la diffusione della cultura e delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di ricerca, nonché la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
- o) promuove l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e favorisce, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo, e cura la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dell'Agenzia nel campo delle scienze e tecnologie e delle loro applicazioni anche attraverso misure organizzative volte a potenziarne la professionalità e l'autonomia;
- p) promuove iniziative per il trasferimento tecnologico per assicurare il massimo ritorno degli investimenti effettuati;
- q) cura centri operativi dedicati alle attività dell'Agenzia, tenendo anche conto degli eventuali accordi nazionali e internazionali;
- r) fornisce il supporto tecnico-scientifico e svolge le ulteriori attività di supporto, anche coordinando gruppi di lavoro e comitati di studio, ai fini dell'espletamento dei compiti del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, come previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
- s) tutela la riservatezza nella trattazione delle informazioni, in conformità alla normativa in materia, nei programmi spaziali ed aerospaziali e promuove la diffusione della cultura della sicurezza in tale ambito.

Agli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere f), i), e o) si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 3. L'Agenzia, nel rispetto delle priorità stabilite nei propri programmi scientifici e tecnologici e per lo sviluppo di servizi innovativi, provvede altresì a:
  - a) predisporre e attuare la regolamentazione tecnica, curare l'attività ispettiva, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e controllo delle attività spaziali nazionali, nonché definire e controllare i parametri di qualità sui prodotti e servizi, nel quadro della legislazione applicabile e in conformità agli obblighi internazionali ed europei dello Stato;
  - b) detenere il registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extraatmosferico e curarne l'aggiornamento;
  - c) coordinare l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture realizzate, promuovendo intese con soggetti pubblici e privati e collaborazioni bi-multilaterali e internazionali, ottimizzando le risorse tecniche e finanziarie impiegate;
  - d) promuovere iniziative di compartecipazione alle attività dei centri operativi con soggetti pubblici e privati nazionali;
  - e) adottare, nel rispetto della normativa vigente, specifiche disposizioni agevolative per la concessione al personale ricercatore e tecnologo di congedi, per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica presso enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, istituti o laboratori esteri, nonché presso le istituzioni internazionali e comunitarie di ricerca e le imprese, anche al fine di favorire l'interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- richiesta al Programma Nazionale di Ricerca e al Piano Triennale di Attività di cui al successivo articolo 3;
- f) fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica;
- g) partecipare o costituire enti, consorzi, fondazioni o società, con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. In particolare, limitatamente alla partecipazione in consorzi, fondazioni o società, nel rispetto dell'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e ss.mm.ii.

#### Art. 3

#### (Piani di attività)

- 1. L'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN).
- 2. Il DSPSN, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'Agenzia, è trasmesso al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale per l'approvazione.
- 3. L'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), indicati nel Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN), il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS).
- 4. Il DVSS è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio tecnicoscientifico, su proposta del Presidente dell'Agenzia, sentito il Direttore Generale, ed è trasmesso al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato.
- 5. L'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia, in coerenza con il DVSS e tenuto conto dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa adotta un Piano Triennale di Attività (PTA), aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo, nonché del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- 6. Nell'ambito del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali, l'Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina, in autonomia, la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Tecnico Scientifico, su proposta del Presidente dell'Agenzia, sentito il Direttore Generale, delibera la proposta del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro o al Sottosegretario di Stato delegato che lo approva con proprio decreto, d'intesa con il



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

Ministero dell'Università e della Ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli aspetti di competenza.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PIAO e i relativi aggiornamenti annuali.

#### Art. 4

#### (Strumenti)

- 1. L'Agenzia, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei programmi realizzati, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, di Amministrazione, Contabilità e Finanza e del Personale può:
  - a) stipulare accordi e convenzioni;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
  - c) promuovere la costituzione di nuove imprese, anche con il conferimento di proprio personale in costanza di rapporto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
  - d) partecipare alla costituzione e alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
  - e) commissionare attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  - f) avvalersi, per lo svolgimento di attività nel settore aerospaziale, di centri di ricerca aerospaziali nazionali ed internazionali, previa stipula di accordi nelle forme previste dalla legge;
  - g) concorrere alla costituzione di strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e ss.mm.ii., previa valutazione di legittimità e di merito del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato;
  - h) avvalersi di un Tavolo permanente di confronto con le associazioni industriali nazionali di settore.
- 2. Le attività di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, fatti salvi gli accordi e le convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii., adottati in esecuzione di azioni previste nel Piano Triennale di Attività, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.
- 3. L'Agenzia riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

comma 1 in apposita sezione del PTA nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO

#### Art. 5

(Organi dell'Agenzia Spaziale Italiana)

- 1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Consiglio Tecnico-Scientifico, con funzioni consultive;
  - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e da altri sei componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell'Università e della Ricerca, uno dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, uno dal Ministro della Difesa, uno dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La composizione del Consiglio di Amministrazione è definita altresì favorendo l'equilibrio di genere.
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
- 4. La sostituzione dei componenti degli organi cessati anticipatamente dal mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. La scadenza del mandato coincide con la scadenza di quello del titolare sostituito.
- 5. Le indennità di carica del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinate, in ossequio alla normativa vigente in materia, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione a valere sul bilancio dell'Agenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### Art. 6

#### (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

# Agenzio Spaziele Italiana

#### Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

#### 2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore Generale;
- b) formula le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti d'urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
- d) approva, solo in caso di urgenza, proroghe non onerose di accordi con organismi nazionali e, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di accordi bilaterali o multilaterali o con l'Unione Europea funzionali ad esigenze di estensione della cooperazione; gli accordi oggetto di proroga sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
- e) definisce, in coerenza con il DSPSN, le strategie e le linee guida per lo sviluppo dell'Agenzia e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- f) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- g) convoca e presiede il Consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
- h) formula la proposta del DSPSN, del DVSS, del PTA, del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali, acquisendo, relativamente al DVSS e al PTA, il parere del Consiglio Tecnico-Scientifico;
- i) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia;
- j) partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) in rappresentanza del Governo italiano;
- k) formula, nel rispetto della normativa vigente, la proposta al Consiglio di Amministrazione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, individuato nell'ambito di una rosa di nomi, e procede alla sua nomina previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- l) formula, nel rispetto della normativa vigente, la proposta al Consiglio di Amministrazione per il conferimento dell'incarico di responsabile delle Aree funzionali e dei Settori tecnici;
- m) richiede pareri alle autorità amministrative indipendenti e agli organi istituzionali di consulenza giuridica e tecnica su questioni di particolare complessità e rilevanza;
- n) richiede al Consiglio Tecnico-Scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di Amministrazione;
- o) cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di bilancio consuntivo, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Generale;
- p) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema e le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza e Regolamento del Personale e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- q) presiede e coordina il Tavolo permanente di confronto tra l'Agenzia e le associazioni industriali nazionali di settore di cui all'articolo 4, comma 1, lett. h);
- r) sottoscrive i *Non Disclosure Agreement* richiesti nella fase delle trattative preliminari alla eventuale conclusione di accordi;
- s) partecipa alla Consulta dei Presidenti degli enti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii.
- 3. La nomina e la durata in carica del Presidente sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
- 4. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii.; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

# Agenzio Spaziele Italiana

#### Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su proposta del Presidente. Il Presidente può attribuire al Vice Presidente specifiche deleghe su materie e tematiche determinate.
- 6. Il Presidente può avvalersi, nei limiti della disciplina vigente, per iniziative di coordinamento strategico, in particolare per i fini di cui al comma 2, lettere e), f), h), i), l), m), n), o) e p):
  - a) di uno o più Comitati, nominati dal Presidente, i cui componenti sono scelti tra i responsabili di Unità Organizzativa e a cui possono partecipare il Direttore Generale e i responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici. Tali Comitati, presieduti dal Presidente, sono sede di coordinamento strategico tra le Aree funzionali dell'Agenzia;
  - b) di una o più strutture, nominate dal Presidente, costituite da personale compreso nella dotazione organica dell'Agenzia. Il personale all'uopo preposto, svolge le attività a titolo gratuito.
- 7. I Comitati e le strutture di cui al comma precedente sono definiti nella macro-organizzazione di cui all'articolo 13, comma 6.

#### Art. 7

#### (Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, ha compiti di indirizzo e programmazione generale e strategica dell'attività dell'Agenzia.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
  - a) delibera il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN), il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS), il Piano Triennale di Attività (PTA), il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) e i relativi aggiornamenti annuali;
  - b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, di Amministrazione, Contabilità e Finanza e del Personale nonché le modifiche degli stessi, da sottoporre al controllo di legittimità e di merito da parte dell'Amministrazione vigilante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii.;
  - c) approva il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio, il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
  - d) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  - e) nomina il Vice Presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
  - f) delibera la nomina del Direttore Generale, dei dirigenti, dei responsabili delle Aree funzionali, dei Settori tecnici, dei componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), quest'ultimo con le modalità di cui al successivo articolo 10;
  - g) delibera i compensi degli Organi, del Direttore Generale, dei responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici e dell'OIV, per quest'ultimo nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
  - h) esprime un parere vincolante sul *curriculum* dei dirigenti, dei responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici e ne delibera l'affidamento degli incarichi;
  - i) verifica i risultati dell'attività gestionale, tecnico-scientifico ed economica dell'Agenzia e

## Si

#### Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- individua i punti di maggior rilievo nella programmazione delle attività ai fini del monitoraggio e della valutazione;
- j) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra le Aree funzionali e i Settori tecnici, tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale d'intesa con i relativi responsabili;
- k) delibera la partecipazione o la costituzione di consorzi, fondazioni e società, nonché la stipula di accordi quadro e convenzioni con enti e/o organismi nazionali ed internazionali e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa a questi connessi nei limiti previsti dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza. Delibera altresì la stipula di accordi attuativi onerosi qualora gli importi ivi indicati superino la soglia oltre la quale il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza prevede per i contratti pubblici la deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti previsti nel piano triennale e negli aggiornamenti annuali, in conformità ai criteri definiti dal Regolamento di Amministrazione, contabilità e Finanza;
- m) adotta, nei limiti indicati nel Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, le determinazioni concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni, fondi di investimento e su altre operazioni finanziarie;
- n) esercita, nei limiti della normativa vigente, il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro;
- o) fissa le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che il Direttore Generale deve seguire nella predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ai sensi della normativa vigente nonché dei relativi aggiornamenti annuali;
- p) approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nonché i relativi aggiornamenti annuali;
- q) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., la Relazione sulla *Performance*, validata dall'OIV;
- r) definisce e assegna gli obiettivi individuali annuali, di cui agli artt. 5 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., che dovranno essere assegnati al Direttore Generale; i predetti obiettivi vengono inclusi nella proposta di Piano triennale della *Performance* di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii.;
- s) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- t) definisce la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale e le iniziative per la formazione dello stesso;
- u) delibera le procedure concorsuali per l'assunzione del personale, anche a tempo determinato, nonché in materia di mobilità, comandi e distacchi secondo le modalità indicate nel Regolamento del Personale;
- v) individua, secondo le modalità indicate all'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
  n. 218 e ss.mm.ii., i ricercatori o tecnologi italiani o stranieri in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo, da candidare per l'assunzione per chiamata diretta a tempo indeterminato;
- w) delibera sull'affidamento nominativo di incarichi di consulenza e studio ad esperti esterni secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, nel rispetto della normativa vigente;
- x) definisce criteri e modalità:
  - i. per lo svolgimento delle attività di certificazione tecnica;
  - ii. per la collaborazione con enti e istituzioni nazionali, stranieri, e internazionali nel settore della normativa tecnica, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza affidate da leggi e regolamenti;
  - iii. per le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca;



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- iv. per la realizzazione e l'attuazione, nei termini previsti dalla legge e sulla base di apposite convenzioni, di attività di formazione post-universitaria. Agli oneri connessi all'attuazione della presente disposizione, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- y) istituisce i premi biennali per la valorizzazione del merito di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii. e ne disciplina le modalità di assegnazione;
- z) delibera il piano di rientro secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
- aa) formula i propri indirizzi su tutte le altre materie non espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Agenzia.
- 3. I consiglieri, in numero minimo di quattro, possono motivatamente richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione, con l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.
- 4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo le previsioni di cui al comma 2, lett. b), sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con apposito regolamento le norme per il suo funzionamento.

#### Art. 8

#### (Consiglio Tecnico-Scientifico)

- 1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è organo con funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, relativamente agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.
- 2. Ai sensi della normativa vigente il Consiglio Tecnico-Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto:
  - a) dal Presidente dell'Agenzia, o da un suo delegato che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, che lo presiede;
  - b) da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal Presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa.
- 3. Il Presidente può individuare, nell'ambito dei componenti del Consiglio Tecnico Scientifico, un Coordinatore delle attività.
- 4. Il Consiglio Tecnico-Scientifico:
  - a) esprime al Consiglio di Amministrazione il parere tecnico-scientifico sul Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS), sulle proposte di Piano Triennale di Attività (PTA) e sui relativi aggiornamenti annuali;
  - b) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.
- 5. Il Consiglio Tecnico-Scientifico determina, con atto interno, le norme per il proprio funzionamento.
- 6. I componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

#### Art. 9

#### (Collegio dei Revisori dei conti)

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del Codice Civile, per quanto applicabile. In particolare, controlla la legittimità della gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell'Agenzia redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere di legittimità sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazione ai medesimi, conti consuntivi, operazioni finanziarie, partecipazione in enti, fondazioni, consorzi, e società, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.
- 3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere al Presidente dell'Agenzia la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii., nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, con proprio decreto. Due componenti effettivi e due componenti supplenti sono designati, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Università e della Ricerca, un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze svolge funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia.
- 5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti, se dipendenti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.
- 6. Le indennità di carica del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate, nel rispetto della normativa vigente in materia, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione a valere sul bilancio dell'Agenzia, ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con il Ministro



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

dell'Economia e delle Finanze.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti determina, con atto interno, norme per il proprio funzionamento.

#### Art. 10

#### (Organismo Indipendente di Valutazione della performance)

- 1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV) è organo monocratico dell'Agenzia ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, in base ai requisiti e alle modalità fissate nella normativa di riferimento.
- 2. L'OIV esercita in autonomia le attività di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. ed espleta gli adempimenti di sua pertinenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 e ss.mm.ii., e dalla normativa vigente in materia.
- 3. L'OIV, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, opera in particolare nei seguenti ambiti: valutazione interna, *audit* in base a *standard* internazionali dell'Unione Europea e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii., riferendo, in proposito, direttamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.
- 4. L'OIV determina, con atto interno, le norme per il proprio funzionamento.

#### Art. 11

#### (Vigilanza e controllo)

- 1. I bilanci preventivi, le relative variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché al Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
- 2. La Corte dei conti esercita il controllo sull'Agenzia con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., nonché con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
- 3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii., gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. stipulati dall'Agenzia non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.
- 4. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e ss.mm.ii..



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

#### TITOLO III - GESTIONE

#### Art. 12

#### (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, dirigente apicale dell'Agenzia, ha la responsabilità della gestione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa dell'Agenzia; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### 2. Il Direttore Generale:

- a) predispone, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione:
  - i. il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;
  - ii. la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali, tecnico-scientifici ed economici dell'Agenzia, sentiti i responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici;
  - iii. il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ed i suoi aggiornamenti annuali;
  - iv. la Relazione sulla *Performance* prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
  - v. lo schema di ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione da sottoporre al Presidente e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  - vi. gli schemi dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, Amministrazione, Finanza e Contabilità e del Personale;
  - vii. la proposta del Piano Triennale di Attività, anche sulla base degli elementi forniti dai responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici;
  - viii. il piano di rientro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazione di dissesto finanziario;
- b) cura il processo di attuazione delle linee strategiche contenute nel DVSS, nonché delle linee operative del PTA e programmatiche del PIAO;
- c) con periodicità trimestrale informa il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione delle deliberazioni adottate e sugli atti gestionali di maggiore rilevanza nonché, su richiesta del Presidente, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività gestionali in corso;
- d) adotta gli atti di gestione, compresi gli impegni di spesa connessi agli stanziamenti iscritti in bilancio, stipulando contratti ed altri atti che impegnano l'Agenzia all'esterno, che non siano riservati dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente;
- e) può delegare i dirigenti all'adozione di atti di gestione di propria competenza;
- f) individua e nomina i dirigenti previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione;
- g) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici;
- h) conferisce gli incarichi ai responsabili delle unità organizzative sentiti il Presidente e i responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici per quelle di rispettiva afferenza;
- i) provvede in materia di procedure di mobilità, comandi e distacchi in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità indicate nel Regolamento del Personale;
- j) esercita potere sostitutivo nei confronti dei responsabili delle Aree funzionali, dei Settori tecnici, dei responsabili delle unità organizzative e dei dirigenti in caso di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività assegnate;
- k) è datore di lavoro dell'Agenzia agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- l) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Direttore Generale, il cui rapporto di lavoro, in via esclusiva, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la durata in carica del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici e del settore industriale aerospaziale. In caso di cessazione, anche anticipata, del Presidente, il Direttore Generale rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del suo successore da parte dei nuovi organi e, comunque, non oltre 180 giorni.
- 4. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii.; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

#### Art. 13

#### (Principi di organizzazione)

- 1. L'Agenzia definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.
- 2. La struttura, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire speditezza, efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, si articola in una struttura centrale, basata su Aree funzionali e Settori tecnici, e in strutture territoriali e infrastrutture nazionali di ricerca, in modo da garantire la distribuzione dell'attività sul territorio con modalità di decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione di settore, con possibilità di prevedere unità operative all'estero anche presso le sedi delle principali organizzazioni europee ed internazionali nelle materie di competenza dell'Agenzia.
- 3. Le Aree funzionali e i Settori tecnici sono le strutture organizzative con le quali l'Agenzia svolge le proprie attività tecnico-scientifiche, amministrative e gestionali e supporta la realizzazione delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico al campo spaziale e aerospaziale, contemplando i Settori tecnici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e ss.mm.ii..
- 4. I responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza nel settore spaziale e aerospaziale, sulla base di procedure di valutazione comparativa, definite dal Regolamento del Personale. L'incarico di responsabile delle Aree funzionali e dei Settori tecnici è attribuito per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta.
- 5. Le Aree funzionali e i Settori tecnici possono istituire, su proposta del Presidente e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, presso le Università e gli Enti di ricerca pubblici o privati, o presso le imprese, sulla base di specifiche



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

convenzioni, sotto la direzione e il coordinamento dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

- 6. L'organizzazione dell'Agenzia è definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, coerentemente con il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS), con il Piano Triennale di Attività (PTA), con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e con il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF).
- 7. L'organizzazione di cui al comma precedente, sulla base della normativa vigente e del piano generale della struttura organizzativa, di *staff* e operativa definito nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, identifica il numero e le competenze delle strutture organizzative e delle Aree funzionali e dei Settori tecnici, nonché la declaratoria delle specifiche attività.

#### TITOLO IV - REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 14

#### (Incompatibilità e decadenza)

- 1. Le incompatibilità con le cariche di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Tecnico-Scientifico, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei conti, di Direttore Generale e di Responsabile delle Aree funzionali e dei Settori tecnici, sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia.
- 2. Il Presidente, Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Tecnico-Scientifico, il Direttore Generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'Agenzia, salvo quelle a partecipazione ASI, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale.
- 3. È altresì causa di incompatibilità del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Tecnico-Scientifico, del Direttore Generale e dei responsabili delle Aree funzionali e dei Settori tecnici avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Agenzia.
- 4. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, comporta la decadenza dall'incarico nei tempi e da parte dei soggetti previsti per legge.

Art. 15

(Personale)

### **Isi**

#### Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- 1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di lavoro stipulato nell'ambito del comparto di riferimento, tenuto conto delle specificità e delle responsabilità derivanti dalle missioni e dai compiti dell'Agenzia, di cui all'articolo 2.
- 2. Alle selezioni pubbliche per l'assunzione di personale possono partecipare, se in possesso dei requisiti, anche cittadini stranieri.
- 3. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, fatte salve le competenze proprie del Consiglio di Amministrazione e sulla base degli indirizzi del Direttore Generale, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
- 4. L'attività del personale ricercatore e tecnologo è caratterizzata da autonomia e responsabilità nello svolgimento dei propri compiti. In applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., tale personale non può ricoprire un incarico di dirigenza amministrativa per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali. L'ASI, anche ai fini dell'economicità della gestione, favorirà la presenza di tale personale nei comitati, commissioni, organi di società partecipate o altre entità in cui l'Agenzia esprime propri rappresentanti, nel rispetto delle normative vigenti.
- 5. Per la gestione di siti esteri, quale il Broglio *Space Center* di Malindi in Kenya, l'Agenzia si avvale anche di personale locale assunto nel rispetto della normativa vigente e degli accordi intergovernativi applicabili.
- 6. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi dell'Agenzia, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, possono conservare la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

#### Art. 16

#### (Entrate)

- 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
  - a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento dell'ASI, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e ss.mm.ii., con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria;
  - b) dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA);
  - c) da risorse per far fronte agli altri impegni derivanti dal Piano Triennale di Attività, dal PIAO e dai relativi aggiornamenti annuali;
  - d) da versamenti, conseguenti alla attuazione di leggi speciali di finanziamento di specifici programmi nazionali o di partecipazione internazionale;
  - e) da risorse per far fronte ad impegni derivanti da altri accordi intergovernativi, da trattati o convenzioni internazionali e da entrate provenienti dalla attuazione di accordi di collaborazione



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

- con altri organismi pubblici o per effetto di convenzioni con soggetti internazionali;
- f) da finanziamenti e contributi dell'Unione Europea o da organismi internazionali;
- g) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti, nonché dalla fornitura di servizi sia direttamente che per il tramite di società partecipate;
- h) da ogni altra eventuale entrata.
- 2. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno:
  - a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali l'Agenzia agisce in veste di attuatore dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi;
  - b) i pagamenti dell'Agenzia relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS Galileo» ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10 e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e ss.mm.ii.

#### **Art. 17**

#### (Regolamenti)

- 1. L'Agenzia si dota dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, di Amministrazione, Contabilità e Finanza e del Personale. I Regolamenti recepiscono le pertinenti previsioni della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la «Carta Europea dei Ricercatori» e il «Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori» (2005/251/CE), tenendo altresì in conto le indicazioni contenute nel documento «European Framework for Research Careers».
- 2. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, ispirato ai principi di cui all'articolo 13:
  - a) definisce e disciplina le modalità applicative delle migliori pratiche amministrative;
  - b) promuove la semplificazione amministrativa;
  - c) definisce le procedure per la dichiarazione di incompatibilità di cui all'articolo 14;
  - d) ottimizza l'utilizzo delle risorse tecniche e gestionali, favorendo la pianificazione delle risorse stesse in funzione dei carichi di lavoro;
  - e) garantisce l'unitarietà dell'azione istituzionale minimizzando la possibilità di duplicazioni o carenze e favorendo lo scambio interdisciplinare;
  - f) definisce il piano generale della struttura organizzativa di staff e operativa;
  - g) identifica i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, prevedendo anche modalità flessibili ed innovative di gestione, quali l'utilizzo di circoli di qualità.
- 3. Il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, ispirato a principi di carattere economico ed alle linee di indirizzo dettate dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii., ed in particolare all'articolo 10:
  - a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, individuando un apposito capitolo dedicato al trasferimento per i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia Spaziale Europea;
  - b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca;
  - c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, in conformità alla normativa

# Agenzio Spaziele Italiana

#### Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

nazionale e europea;

- d) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
- e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, al fine di favorire l'operatività dell'Agenzia e la competitività del comparto industriale, scientifico e tecnologico nazionale nel contesto aerospaziale europeo ed internazionale;
- f) adotta schemi contrattuali standardizzati conformi alla normativa nazionale e europea, tenendo altresì conto delle specificità del settore aerospaziale derivanti da esigenze di sicurezza e difesa, da impegni assunti in sede di accordi internazionali e dal carattere di attività scientifiche ad elevata aleatorietà sperimentale e tecnologica proprio delle attività spaziali, nel rispetto dei principi vigenti di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
- g) definisce i criteri e le modalità con cui l'Agenzia partecipa o costituisce consorzi, fondazioni, società ed enti secondo criteri improntati alla economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
- 4. Il Regolamento del Personale, in conformità ai principi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss mm ii:
  - a) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
  - b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  - c) stabilisce le modalità per mobilità, comandi e distacchi da altre amministrazioni presso l'Agenzia, da effettuarsi esclusivamente secondo procedure selettive pubbliche che garantiscano l'acquisizione di personale in possesso di competenze e professionalità coerenti con l'enunciato dell'articolo 15, comma 1;
  - d) stabilisce le procedure di mobilità, comandi, distacchi e congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica del personale dell'Agenzia;
  - e) stabilisce norme anti-discriminatorie tra donne e uomini;
  - f) prevede modalità procedurali per l'espressione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti;
  - g) disciplina le modalità di associazione del personale di ricerca di università, enti e organismi di ricerca pubblici o privati;
  - h) disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento di incarichi di studio al personale in servizio presso l'Agenzia e al personale associato, in possesso di pluriennale esperienza e elevata professionalità nel settore spaziale e aerospaziale, su specifiche tematiche caratterizzate da particolare rilievo per la definizione e l'attuazione delle linee strategiche dell'Agenzia. Tali tematiche sono individuate dal Presidente, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Tecnico-Scientifico. Tali incarichi, se onerosi e affidati a personale esterno, sono conferiti, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Il Regolamento del Personale è adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 6. I Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento, di Amministrazione, Contabilità e Finanza, del Personale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii. Il Regolamento del Personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la



(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024)

funzione pubblica secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e ss.mm.ii.

#### **Art. 18**

#### (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, continuano a trovare applicazione, le disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e ss.mm.ii., del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e ss.mm.ii., del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e ss.mm.ii., della legge 11 gennaio 2018, n. 7 e ss.mm.ii., dell'art. 30 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
- 2. Il presente Statuto e le successive modifiche sono pubblicati nel sito *web* istituzionale dell'Agenzia e dell'Amministrazione vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è data notizia della pubblicazione sui siti istituzionali dello Statuto e delle successive modifiche. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti dell'ASI incompatibili con lo Statuto.
- 3. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Agenzia.